

COMUNE DI OROTELLI

C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE 48
DEL 02/07/2015

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA	07/07/2015	PROT. N.	2106	ELENCO N.	22
---------	-------------------	----------	-------------	-----------	-----------

Oggetto:	Proroga convenzione Equitalia Centro SpA per il servizio di riscossione TARSU fino al 31/12/2015
----------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **due** nel mese di **luglio** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MARTEDDU GIOVANNINO	SINDACO	SI
MEREU PIERO	ASSESSORE	SI
SANTONI MARIANTONIETTA	ASSESSORE	NO
MORETTE PAOLA	ASSESSORE	SI
PUSCEDDU ANNA MARIA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **3**

Totale Assenti **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, **Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;**

ESSENDO legale il numero degli intervenuti il **Sindaco Marteddu Giovannino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 02/07/2015

OGGETTO: Proroga convenzione Equitalia Centro SpA per il servizio di riscossione TARSU fino al 31/12/2015

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO l'evolversi in atto della normativa che riguarda la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali;

VISTO il D.Lgs 46/1999, concernente la riscossione dello Stato e degli Enti Pubblici;

VISTA la legge 248 del 02.12.2005, che converte con modificazioni il DL n. 203 del 30 settembre 2005, in particolare l'art. 3 comma 1 il quale prevede dal 1° ottobre 2006 la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate mediante la costituzione, con l'INPS, della società "Riscossione S.p.A." (ora Equitalia S.p.A.) e dalle società da essa partecipate tra cui "Equitalia Centro S.p.A.";

RICHIAMATO il D.M. 321/ del 3 settembre 1999, che disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure, le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia Servizi Spa;

VISTA la disciplina del servizio riscossione contenuta nel DLgs 112/1999, che definisce i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio;

DATO ATTO che l'art. 1 del DLgs 37/1999 ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;

CONSIDERATO che Equitalia Centro Spa in quanto Agente della riscossione nell'ambito della Regione Sardegna risulta essere un soggetto che detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva, risultando pertanto tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;

APPURATO che l'Ente intende procedere alla riscossione delle proprie entrate relativamente a ICI e TARSU con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;

RICORDATO che la riscossione delle citate entrate, è stata gestita tramite apposita convenzione con la società Equitalia Sardegna spa fino al 31.12.2011, giusta proroga deliberata dalla giunta comunale con proprio atto n. 28 del 12/04/2011;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 2 lettera gg-ter del DL 13.05.2011, n. 70, convertito in Legge 12/07/2011, n. 106, dispone che a decorrere dal 01.01.2012 la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle Società da essi partecipate e conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, i Comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali nonché quella coattiva delle predette entrate;

VISTO che con il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011, è stato previsto all'art. 10 commi 13-octies e 13-novies che i suddetti termini del 01.01.2012 sono prorogati al 31.12.2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 21 febbraio 2012 con la quale si è provveduto a prorogare la convenzione con Equitalia Centro S.p.a. fino al 31.12.2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. del 29 del 22 maggio 2014 con la quale si è provveduto a prorogare la convenzione con Equitalia Centro S.p.a. fino al 31 dicembre 2014;

VISTO l'art.9, comma 4, del Decreto legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, che sposta il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lett. gg-ter), della legge 106/2011 al 30 giugno 2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 26 marzo 2013 con la quale si è provveduto a prorogare la convenzione con Equitalia Centro S.p.a. fino al 31.06.2013;

RICHIAMATO l'art. 2-ter del D.L. 08.04.2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64, e sostituito dall'art. 53 del D.L. 21.06.2013, n. 69, che stabilisce "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.12.2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31.12.2013;

DATO ATTO che la giunta comunale ha, con più atti successivi, stabilito di prorogare la convenzione con Equitalia Centro S.p.a;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 11.03.2015 con la quale si è provveduto, da ultimo, a prorogare la convenzione con Equitalia Centro S.p.a. fino al 30 giugno 2015;

VISTO l'art. 7 comma 7 del dl 78/2015 ove si dispone che al comma 2. ter dell'art. 10 del dl 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 le parole "30 giugno 2015" sono sostituite da "31 dicembre 2015";

VISTA la nota prot. 2015/250721 del 25 giugno 2015 (ns. prot. n. 2014 del 29 giugno 2015) con cui Equitalia comunicava la sua disponibilità a proseguire il servizio in parola fino al 31/12/ 2015, con le medesime modalità e alle stesse condizioni previste nelle precedenti convenzioni, con la sola esclusione delle pattuizioni in tema di anticipazioni a carico di Equitalia Centro Spa, in quanto le medesime non risultano materialmente gestibili in relazione alla durata della proroga dei termini, disposta dalla normativa sopra citata, della gestione dei resi postali, delle spese di stampa e di recapito degli avvisi e della rendicontazione;

RITENUTO di dover prorogare la convenzione con Equitalia Centro S.p.A. fino alla data 31/12/2015;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per procedere alla proroga della convenzione con Equitalia Centro Spa, garantendo così continuità ai flussi finanziari certi in entrata nelle casse comunali in tempi predefiniti;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA l'urgenza di disporre la proroga del servizio convenzionato ;

Con voti unanimi espressi nelle forme volute dalla legge;

TUTTO CIO' PREMESSO

DELIBERA

DI FARE PROPRIE le premesse al presente atto;

DI PROROGARE la convenzione per la riscossione volontaria e coattiva della TARSU con Equitalia Centro Spa fino al 31 dicembre 2015, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 c. 2 ter del D.L. 8 aprile 2013 numero 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, come modificato dall'art. 1 c. 642 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 ("Legge di Stabilità 2015"), e da ultimo l'art. 7 comma 7 del DL 78/2015 che proroga di altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2015, il mandato ad Equitalia, il cui schema viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio agli adempimenti conseguenti il presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata unanime votazione

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA				
GIUNTA COMUNALE	N°	48	Del	02/07/2015

OGGETTO	Proroga convenzione Equitalia Centro SpA per il servizio di riscossione TARSU fino al 31/12/2015
----------------	---

SERVIZI FINANZIARI

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

07/07/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta



Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).

X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 02/07/2015

